



**IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Valentina Avarello ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA
ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011**

su ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al numero **5126** nel ruolo generale dell'anno **2016**
a scioglimento della riserva assunta in data 29.11.2016

da
, rappresentata e difesa dall'avv. D. Belluccio

nei confronti di

COMUNE DI BARI - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Lioce

INPS – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D. De Leonardis

1. Con ricorso depositato in data 27.4.2016 ex art. 28 D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 TU immigrazione [redacted], cittadina egiziana, ha chiesto che venisse accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Bari per aver respinto la domanda diretta ad ottenere l'assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001 sul mero presupposto che ella non fosse titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Con il presente ricorso, rilevando la contrarietà della disposizione nazionale alla direttiva 2011/98/UE ed in particolare con le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. e), nella parte in cui limita la fruizione dell'assegno di maternità "*alle cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*", ed il relativo carattere discriminatorio del diniego, ha chiesto al Tribunale di Bari: a) accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Bari, consistente nell'aver negato alla ricorrente l'accesso alla misura dell'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001 in relazione alla nascita del figlio; b) ordinare al Comune di Bari di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di accogliere la domanda della ricorrente e trasmettere all'INPS comunicazione di riconoscimento del diritto della stessa all'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001; c) al fine di una integrale rimozione degli effetti ordinare all'INPS di pagare alla ricorrente la somma di € 1.694,45; d) ordinare al Comune di Bari e all'INPS, anche quale piano di rimozione volto ad evitare il reiterarsi della discriminazione, di pubblicare il testo dell'emananda ordinanza sulle rispettive home page dei propri siti.

2. Risulta certamente applicabile nel caso di specie il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c., stante l'esplicito richiamo dell'art. 28 d.lgs. 150/2011. Corretto è, infatti, l'utilizzo del procedimento speciale di cui all'art. 44 d.lgs. 286/1998 atteso che, ai



sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 286/98 “*costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*”. Dovendo il giudice valutare l'ammissibilità della azione sulla base della prospettazione della parte ricorrente, non può esservi dubbio che avendo la parte lamentato di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio da parte della PA a motivo della sua nazionalità, è certamente legittimata ad agire con il rimedio in esame a prescindere dalla circostanza che, in concreto, tale discriminazione sia o meno stata effettivamente posta in essere che si traduce, semmai, in un motivo di rigetto della domanda proposta.

3. Deve essere altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'INPS nella memoria di costituzione; l'Istituto argomenta, in sintesi, di non essere il titolare passivo della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sul presupposto che la verifica circa la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della fruizione dell'assegno di cui all'art. 74 D.Lgs. 151/2001 è di esclusiva competenza dei Comuni i quali, istruita e definita la pratica amministrativa, comunicano all'INPS, che funge da mero soggetto erogatore, i dati necessari per procedere alla materiale corresponsione delle somme, previa verifica da parte dell'Istituto dell'esistenza di eventuali cause di incumulabilità con altri benefici di cui fruisce l'assistito.

È opportuno preliminarmente ricordare che <<la legittimazione "ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass. 14468/2008; nonché, tra le tante, Cass. nn. 12832/2009, 355/2008 e 6132/2008)>>.

Considerato pertanto che l'INPS risulta il soggetto nei cui confronti viene formulata la domanda sub. c) e che, di conseguenza, risulta certamente legittimato passivo nel presente giudizio, osserva il Tribunale come la presenza in giudizio dell'Ente sia non solo opportuna ma necessaria, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che la decisione richiesta (accertamento del carattere discriminatorio e accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 74 d.lgs. 151/2001) è di per sé idonea a spiegare i propri effetti nei confronti di entrambi i soggetti citati in giudizio, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile del rapporto dedotto in giudizio.

4. Statuito quanto sopra con riferimento alle questioni preliminari in atti, deve essere deliberato il merito del ricorso.



In fatto si osserva che l'..... è cittadina egiziana, munita, a seguito di ricongiungimento familiare, di permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 d.lgs. 25.7.1998 n. 286), che vale anche come permesso unico lavoro, come si evince dall'esame dello stesso documento prodotto (doc. 2 fasc. parte ricorrente); è altresì pacifico che in data 2.1.2015 è nato il figlio della ricorrente (doc. 4 fasc. parte ricorrente) e che la donna non ha percepito, in relazione a detta nascita, alcuna forma di indennità di maternità o indennità di disoccupazione; ha inoltre prodotto l'attestazione ISEE per l'anno 2015 e la domanda presentata al Comune di residenza per ottenere l'assegno di maternità, la quale risulta respinta con nota del 9.6.2015 così motivata: *“secondo la circolare INPS le donne extracomunitarie devono avere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo”*.

In diritto occorre richiamare il dettato dell'art. 74 d.lgs. 26.3.2001, n. 151 il quale disciplina la prestazione sociale denominata “Assegno di maternità di base”: *«Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità»*. La norma, pertanto, riconosce l'assegno di maternità alle donne che non beneficino di ulteriori indennità legate alla maternità e che facciano parte di un nucleo familiare con risorse economiche non superiori a determinati valori ISE (art. 74, comma 4). La prestazione in esame risulta, quanto al profilo soggettivo, limitata alle cittadine italiane, comunitarie, ovvero, in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Osservato che, al momento della domanda amministrativa, la ricorrente era titolare di un permesso (permesso di soggiorno per motivi familiari) che, in base alla disposizione nazionale in esame, non costituisce titolo idoneo per la concessione della provvidenza richiesta, la presente controversia impone il vaglio della compatibilità di tale disposizione con l'ordinamento comunitario.

4.1. Nel caso di specie, occorre prendere le mosse dal dettato dell'art. 12 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, *“relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”*. In particolare, l'articolo menzionato, rubricato *“Diritto alla parità di trattamento”* stabilisce che: *“I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”*.

L'esegesi della locuzione *“i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c)”* impone di richiamare appunto l'articolo 3 della citata Direttiva, rubricato *“Ambito di applicazione”*, secondo cui *“1. La presente direttiva si applica: (...)”*

“b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e

c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.

Nel caso di specie, le disposizioni della Direttiva in esame sono quindi applicabili a , rientrando quest'ultima nella fattispecie di cui alla lettera b) che



precede, in quanto cittadina egiziana in Italia, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, che vale anche quale permesso unico lavoro.

Peraltro, il considerando n. 20 della Direttiva conferma che il diritto alla parità di trattamento spetta anche agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio a seguito di ricongiungimento familiare. Si legge infatti che *<<Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004 (...)>>*.

Scopo esplicito della Direttiva in esame, come espressamente deducibile dai considerando n. 2, 19, 20 e 24, è la necessità di garantire l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri, mirando a garantire loro diritti o obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione; la Direttiva pertanto definisce un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo; con specifico riferimento alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, la Direttiva al considerando n. 24, afferma che *<<La presente direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono i lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro>>*.

Da quanto precede discende che l'_____ ha diritto alla parità di trattamento, di cui al citato art 12 della Direttiva in esame, dovendo la stessa beneficiare *<<dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004>>*.

4.2. Si impone quindi il vaglio della riconducibilità dell'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 26.3.2001, n. 151, negato dal Comune di Bari a _____, nella fattispecie delineata dalla lettera e) e quindi nei "settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004", ossia il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio datato 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'art. 3, "Ambito d'applicazione *ratione materiae*", del citato Regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce che "1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: (...) b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; (...) j) le prestazioni familiari. 2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore. (...)". L'assegno di maternità di base rientra inevitabilmente nella prima categoria, trattandosi appunto di una prestazione una tantum concessa in occasione della maternità. In ogni caso, la prestazione di cui è causa, potrebbe ritenersi ricompresa anche nella seconda categoria; la nozione di "prestazione familiare" è fornita dallo stesso Regolamento n. 883/2004, che alla



lettera z) dell'art 1 le definisce come *“tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I”*. Tale allegato I, nell'individuare gli *“Assegni speciali di nascita e di adozione”*, non contiene alcuna previsione limitativa relativamente all'Italia. Inoltre, deve osservarsi che l'assegno oggetto di causa, pacificamente non contributivo, rientra comunque nel dettato dell'art. 3, comma 2, che espressamente menziona anche questa ipotesi.

4.3. Da quanto precede discende che sussiste un contrasto tra l'art. 12 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/98/UE ed il disposto dell'art. 74 d.lgs. 26.3.2001, n. 151, nella parte in cui quest'ultima disposizione circoscrive l'ambito di applicazione alle sole *“cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*.

Tale contrasto non può ritenersi superato dalla eccezione sollevata dal Comune convenuto con riferimento alla possibilità di deroga prescritta dall'art. 12 par 2, lett. b) il quale autorizza gli Stati membri a limitare la parità di trattamento *“limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza respingerli per i lavoratori dei paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati”*. Sostiene l'amministrazione convenuta che l'omissione da parte del Governo, in sede di attuazione della Direttiva 2011/98/UE con d.lgs. n. 40/2014, di ogni riferimento all'art. 12, comporterebbe implicitamente l'adesione alla deroga prescritta dall'art. 12 par. 2 lett. b); che pertanto, stante la permanenza in vigore dell'art. 74 d.lgs. 151/2001 nella originaria formulazione, pur dopo il recepimento della Direttiva da parte dello Stato Italiano con il d.lgs. 40/2014, debba ritenersi implicita l'adesione da parte dell'Italia alla deroga prevista dal par. 2 lett b) dell'art. 12 in commento.

Tale argomentazione non può francamente condividersi. Come ampiamente riferito nei vari considerando della Direttiva, lo scopo perseguito dal legislatore comunitario è quello di garantire in determinati settori (tra cui rientra la sicurezza sociale di cui al regolamento CE n. 883/2004) la parità di trattamento tra cittadini di uno Stato membro e cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. La limitazione indicata dalla direttiva all'art. 12 par. 2 lett. b), non può che intendersi riferita a disposizioni di legge successive e non antecedenti alla direttiva stessa; non è ipotizzabile, infatti, che il legislatore, nel momento in cui ha recepito nell'ordinamento interno un principio di parità di trattamento di portata generale tra cittadini comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (principio rientrante a seguito del Trattato di Lisbona tra i principi generali dell'Unione, ed espressamente previsto all'art. 14 CEDU), abbia inteso mantenere in vigore le restrizioni previste dalla legislazione previgente, che comportavano oggettive disparità di trattamento e che risulterebbero, ove non espressamente motivate e giustificate (principio di ragionevolezza art 3 Cost.), in contrasto con art 14 CEDU.

Ove il legislatore avesse ritenuto di aderire ad una delle deroghe prescritte dall'art. 12 avrebbe dovuto farlo in maniera esplicita; in assenza pertanto di una deroga espressa non può certo ritenersi che la legislazione italiana nell'adeguarsi alla citata direttiva, si sia avvalsa della facoltà di deroga al principio della parità di trattamento prima indicato.

5. Dato atto della sussistenza di tale contrasto tra ordinamento interno e previsione comunitaria, ritiene il Tribunale che non sia in alcun modo necessario, come prospettato dalla difesa del Comune di Bari, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 al fine di permettere alla ricorrente il riconoscimento del bene della vita cui aspira.

Come noto le direttive costituiscono atti che vincolano gli Stati membri cui sono diretti sotto il profilo del risultato da conseguire, ferma restando l'autonomia degli stessi nella scelta della



forma e dei mezzi necessari per raggiungerlo entro un termine generalmente fissato dalla direttiva medesima; a differenza del regolamento, la direttiva prescrive norme che non sostituiscono automaticamente quelle nazionali ma gli Stati, attraverso il recepimento della direttiva, hanno l'obbligo di adeguare la propria legislazione a quella comunitaria.

Tuttavia, tale affermazione, seppur vera in linea astratta, deve essere riletta alla luce del principio del c.d. effetto utile, principio generale dell'ordinamento comunitario elaborato dalla Corte di Giustizia, alla cui stregua, in sede ermenutica, occorre privilegiare quell'interpretazione di una norma che le attribuisca un significato pratico effettivo ai fini del perseguimento degli obiettivi comunitari e, quindi, ne metta in risalto la natura cogente per i singoli Stati nazionali. Da detto principio deriva, in definitiva, il corollario a guisa del quale anche una direttiva, va nel dubbio interpretata in modo da consentire di avere una applicazione immediata nell'ambito dell'ordinamento nazionale. Così, fermo restando che generalmente la direttiva non ha efficacia diretta, bisogna di volta in volta verificare se, e in che misura, la direttiva possa produrre un immediato vincolo cogente all'interno dell'ordinamento nazionale. In tal modo sono state individuate alcune tipologie di direttive dotate di efficacia diretta nell'ambito dei singoli ordinamenti nazionali.

In primo luogo si ritengono immediatamente applicabili quelle direttive, o meglio quelle parti di una direttiva, che prevedono un obbligo negativo in capo ai destinatari di non tenere un dato comportamento, trattandosi all'evidenza di norme che non necessitano di intermediazione, per cui gli interessati possono invocarne il rispetto anche se per avventura la direttiva nel suo complesso sia priva di efficacia diretta (Corte Giust., 4 dicembre 1974, van Duyn). Inoltre, la Corte di Giustizia ha costantemente ribadito (a partire dalla sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84 Marshall; tra le tante Corte Giust. 4 marzo 1999 causa C-258/97; Corte Giust. 22 aprile 1999, causa C-423/97) che possano essere portate immediatamente ad esecuzione, una volta spirato infruttuosamente il termine assegnato all'autorità nazionale per la loro attuazione, tutte quelle direttive che, prevedono obblighi avente un contenuto sufficientemente chiaro e preciso – con correlativa attribuzione di posizioni soggettive in capo a privati – tale cioè da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati, e incondizionato, tale cioè da non richiedere l'emanazione di ulteriori atti (c.d. direttive self executing); dal momento che l'efficacia interna della direttiva inattuata (o attuata solo in parte) è conseguenza della obbligatorietà della stessa nei confronti degli Stati membri, si comprende perché la Corte abbia limitato tale efficacia ai soli rapporti verticali e, più specificamente, ai rapporti in cui la direttiva è invocata contro un'autorità pubblica. La capacità del diritto dell'Unione di produrre effetti diretti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri deriva dal principio generale del primato del diritto dell'Unione, secondo il quale le norme nazionali non possono in alcuna maniera ostacolare l'applicazione del diritto dell'Unione all'interno degli ordinamenti degli Stati membri. Pertanto, quando la norma dell'Unione dotata di efficacia diretta incontra una norma interna incompatibile, perché ne impedisce parzialmente o totalmente l'applicazione, il principio del primato impone che la prima prevalga sulla seconda. La Corte di Giustizia riconosce, in particolare, che <<il giudice nazionale, incaricato di applicare nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale>> (sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal). Tali rilievi sono stati accolti anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 8 giugno 1984, n. 170, Granital), la quale ha altresì specificato che qualora risulti che la materia rientra nella competenza che i trattati attribuiscono alle istituzioni dell'Unione, il giudice italiano, senza dare importanza all'aspetto cronologico (se la norma dell'Unione sia successiva a quella di legge o viceversa), << accerta che la



normativa scaturente da tale fonte regola il caso sottoposto al suo esame e ne applica di conseguenza il disposto, sempre che il potere trasferito alla Comunità si estrinsechi in una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno>>; solo nel caso in cui la norma dell'Unione risulti priva di efficacia diretta, non potendo il giudice procedere alla disapplicazione della legge interna, il giudice deve sollevare davanti alla Corte Costituzionale eccezione di costituzionalità per violazione degli artt. 11 e 117, par. 1, Cost. (principio costantemente ribadito dalla Corte Cost., da ultimo con sent. 13 giugno 2010, n. 227; 24 ottobre 2014, n. 242; 17 marzo 2015, n. 37)

5.1. Alla luce dei su esposti principi di diritto, conformemente all'orientamento giurisprudenziale preponderante (cfr. Trib. Alessandria, 9.8.2016; Trib. Bergamo 20.7.2016, n. 4474; Trib. Brescia 23.8.2016, n. 6917; Trib. Milano 5.12.2016 n. 32379), ritiene il giudicante che l'art. 12 direttiva 2011/98/UE debba considerarsi norma comunitaria direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, atteso il contenuto chiaro, preciso e incondizionato della stessa. Dalla diretta applicabilità dell'art. 12 e dal contrasto con la previsione interna (art. 74 d.lgs. n. 151/2001) che limita il diritto all'assegno di maternità ai soli stranieri con permesso di lungo soggiorno, discende la necessaria disapplicazione di quest'ultima in ragione del carattere sovraordinato del diritto comunitario rispetto all'ordinamento nazionale.

È opportuno segnalare, altresì, che il vincolo della prevalenza del diritto comunitario, vale anche per gli organi della amministrazione dello Stato. Nella sentenza della Corte di Giustizia del 22 giugno 1989, causa C 103/88, Fratelli Costanzo, la Corte ebbe a precisare che *"...esattamente come il giudice nazionale, la pubblica amministrazione, ivi compresa quella comunale, ha l'obbligo di applicarela direttiva, e di disapplicare le norme nazionali che siano con esso in contrasto"*. La disposizione nazionale previgente, pertanto, non poteva costituire un ostacolo per l'amministrazione nella applicazione della direttiva comunitaria, i cui effetti diretti, attesa l'assenza di una esplicita adesione alla deroga prescritta dall'art. 12 par. 2 lett. b) in sede di attuazione della direttiva, comportavano un obbligo di applicazione diretta da parte di tutti gli organi della pubblica amministrazione; in applicazione di tale obbligo, infatti, diversi Comuni italiani (vd. pag. 10 ricorso) hanno attribuito l'assegno di maternità a tutti i titolari del permesso di soggiorno.

La stessa Corte Costituzionale d'altronde – seppur con riferimento alle diverse prestazioni della indennità di frequenza, indennità di accompagnamento (sent. C. Cost. 329/2011; sent. C. Cost. 40/2013), vagliate sotto il profilo della compatibilità con l'art. 117 Cost, primo comma, in relazione alla violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di specifiche normative che subordinavano al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso CE per i soggiornanti di lungo periodo – la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, di determinate provvidenze (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, indennità di frequenza etc.) destinate al sostentamento della persona disabile nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili del contesto familiare di quest'ultima, ha rilevato che *«qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea»*. Ciò, in linea con i principi di inderogabile solidarietà sociale, assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili dell'individuo che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza di qualsiasi tipo di qualità o posizione soggettiva e, dunque in ragione dello status di cittadino o di straniero.



6. Alla luce dei su esposti rilievi, il diniego alla ricorrente dell'assegno di maternità integra una discriminazione oggettiva in suo danno, attribuendo nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato un trattamento differenziato basato sulla nazionalità di origine della persona richiedente, in contrasto con quanto sancito dall'art. 12 della direttiva 98/2011 (nonché in violazione dei principi fondamentali e delle norme imperative del diritto dell'Unione ed in particolare con il precetto di cui all'art. 14 CEDU, replicato nell'art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).

Il ricorso pertanto deve essere accolto con conseguente ordine al Comune di Bari di cessazione della condotta discriminatoria e di rimozione degli effetti; di conseguenza deve essere: ordinato al Comune di Bari di trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001; ordinato all'INPS di corrispondere a la somma di € 1.694,45 oltre interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione al saldo; ordinato al Comune di Bari di provvedere alla pubblicazione del testo della presente ordinanza sul sito web del Comune.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere posta a carico del Comune di Bari nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri dettati dal D.M. 55/2014, in considerazione del valore della causa (scaglione € 1.100 – 5.200) e dell'attività processuale svolta (in assenza di attività istruttoria).

Devono invece essere compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'INPS in ragione dell'assenza di una soccombenza in senso tecnico nei confronti dell'Istituto (attesa la natura di mero soggetto erogatore vincolato alle determinazioni assunte dal Comune).

P.Q.M.

- a) **dichiara** il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dal Comune di Bari, consistente nel diniego dell'assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001 a ;
- b) per l'effetto **ordina** al Comune di Bari di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti e di trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001;
- c) **ordina** all'INPS di corrispondere a la somma di € 1.694,45 oltre interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione al saldo;
- d) **condanna** il Comune di Bari di corrispondere a le spese di lite, liquidate in € 1685,00 oltre iva, cpa e rimborso generale come per legge;
- e) **ordina** al Comune di Bari di provvedere alla pubblicazione del testo della presente ordinanza sul sito web del Comune.

Si comunichi

Bari, 11/12/2016

Il giudice del lavoro
dott.ssa Valentina Avarello
(atto sottoscritto digitalmente)

